



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 29

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in **Prima** Convocazione
- Seduta **Pubblica** -

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO: ADOZIONE.

Addi **VENTIDUE GIUGNO DUEMILADICIOTTO**, alle ore **21:00**, nella sala del Consiglio Comunale

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello al presente punto, risultano:

1) FABRI MAURIZIO	P	8) ANGIOLINI GIACOMO	P
2) AURELI DANIELA ENRICA	P	9) BETTAZZI MARCO	P
3) MAZZONI DAVIDE	P	10) MARCHIONI RITA	P
4) ROCCHFORTI ELENA	P	11) NUCCI RINA	P
5) TARABUSI TOMMASO	P	12) VIGNOLI PAMELA	P
6) VANDELLI PAOLO	P	13) CARBONI GERMANO	A
7) NUCCI MARGHERITA	P		

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Calignano Rosa Laura**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Fabri Maurizio, SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: **Bettazzi Marco, Vandelli Paolo, Marchioni Rita.**

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO: ADOZIONE.

Relaziona brevemente il Sindaco spiegando che il provvedimento in oggetto disciplina, per un periodo sperimentale di 12 mesi, l'arredo urbano ed i dehors, pertanto riguarda principalmente bar e ristoranti, ed è stato predisposto al fine di fornire a quest'ultimi, ed ai loro tecnici, criteri e direttive per l'arredo nel centro storico, precisando che non è il Comune l'Ente direttamente titolato a rilasciare autorizzazioni definitive nel centro storico ma, a seguito dell'adozione qualche anno fa (2004), da parte della Soprintendenza di un decreto che ha vincolato la Piazza comunale, le procedure si sono un po' ingessate dato che il rilascio delle autorizzazioni è vincolato al parere delle Soprintendenza.

Il provvedimento in questione è l'inizio di un percorso che ci si augura possa facilitare la vita agli interessati tutelando al contempo il decoro e la storicità della Piazza. Questo provvedimento, una volta adottato, verrà trasmesso alla Soprintendenza con la quale sono stati avviati dei confronti, che si esprimerà in merito, con o senza modifiche, infine verrà definitivamente approvato. Questo processo dura da parecchio tempo perché l'Amministrazione si è dovuta confrontare con i diversi Soprintendenti che negli ultimi anni si sono avvicinati, ciascuno con le proprie teorie e filosofie. In questo regolamento si è cercato di andare incontro agli arredi esistenti, in modo da non mettere troppo in difficoltà gli esercenti, e si interviene sulle insegne rendendo la relativa disciplina maggiormente flessibile.

Precisa che l'Amministrazione si è più volte confrontata, in fase di predisposizione del regolamento, con gli esercenti interessati al fine di raccogliere proposte e suggerimenti e passa la parola al Vice Sindaco Dott.ssa Daniela Enrica Aureli la quale fa riferimento agli incontri effettuati con i vari Soprintendenti illustrando alcuni dettagli del regolamento (insegne, materiali, arredi, fioriere), definiti al fine di garantire uniformità e decoro al centro storico. Il Vice Sindaco precisa che l'esistenza del regolamento non esonera l'interessato dal presentare richiesta di autorizzazione, ma potrebbe agevolare, laddove condiviso con la Soprintendenza, il rilascio di un parere favorevole della stessa. Per quanto riguarda i dehors il regolamento è abbastanza cauto, mentre la distanza dalla strada è stata fissata a mt. 1,20. Naturalmente occorrerà attendere il parere della Soprintendenza.

Il Consigliere capogruppo del gruppo di minoranza "Castiglione 2000" Rita Marchioni chiede come mai non sia stata consegnata ai commercianti una bozza del regolamento prima della seduta consiliare.

Sia il Sindaco che il Vice Sindaco ribadiscono che, come già affermato in precedenza, il regolamento è stato predisposto anche tenendo in considerazione suggerimenti e proposte dei commercianti, con i quali l'Amministrazione Comunale si è più volte confrontata. E' chiaro che occorre attendere il parere della Soprintendenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 22/06/2018

- che il Comune di Castiglione dei Pepoli è dotato di P.R.G. – giusta sua Variante Generale – approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 397 in data 19.01.2002;
- che detta Variante Generale è stata approvata in base alle disposizioni previste dalla L.R. previgente n. 47/78, ai sensi di quanto all'art. 41 della L.R. n. 20/2000, e secondo le procedure della L.R.n.6/1995;

Preso Atto che:

- l'Amministrazione comunale intende inoltre disciplinare l'uso delle aree pubbliche all'interno del centro Storico al fine di omogeneizzare le tipologie e i materiali utilizzati per interventi di arredo urbano al fine di ottenere una migliore qualità dell'intera area;
- è stato affidato l'incarico per la redazione del suddetto regolamento all'Arch. Adele Goretta Caucci, nata a Acquasanta Terme (AP) il 25/11/1956, Codice Fiscale CCCDGR56S65A044H Partita Iva 00961840444;
- il tecnico incaricato ha presentato la bozza del regolamento, rivista e corretta in accordo con l'Amministrazione Comunale;

Rilevato che le attività tecniche comprese nell'incarico per la stesura del Regolamento arredo Centro Storico sono state eseguite mediante:

- Redazione delle norme di disciplina per gli elementi di arredo e decoro urbano all'interno del Centro Storico (tende, insegne, arredi, dehors)
- Individuazione delle tipologie di arredo urbano più idoneo al contesto del centro storico interessato, redazione della relativa scheda.

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di dover deliberare in merito allo schema Regolamento per l'Arredo del Centro Storico, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente "Regolamento per l'arredo del centro storico";

Attesa la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18/08/2000 n. 267, allegato per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che non è necessaria la preventiva acquisizione del parere di regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto lo Statuto Comunale;

Con Votazione favorevole unanime resa nei modi di Legge;

DELIBERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 22/06/2018

1. **La Premessa** narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. **Di Approvare** il “regolamento per l’arredo del centro storico”, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
3. **Di Dare Atto Che** il regolamento entrerà in vigore dopo la esecutività della presente deliberazione;
4. **Di Dichiarare** con separata votazione *favorevole unanime*, il presente atto *immediatamente eseguibile* a mente dell’art. 134, 4° comma, della D. Lgs. n. 267/2000.



Comune di Castiglione dei Pepoli

Città Metropolitana di Bologna

Regolamento per l'Arredo del Centro Storico



Giugno 2018

Adozione:

Approvazione:

Sindaco: **Maurizio Fabbri**

Assessore all'Urbanistica: **Daniela Aureli**

Responsabile Area Territorio e Sviluppo:

Alessandro Aldrovandi

Redatto da::

Arch. Paesaggista **Adele G. Caucci**

Pianificatore Territoriale **Luca Menguzzato**

INDICE


art. 1 - Spazi pubblici o di uso pubblico.....	3
art. 2 - Ambito di applicazione	3
art. 3 - Modalità di occupazione del suolo pubblico e d'uso pubblico	3
art. 4 - Dehors e arredi	4
art. 5 - Insegne.....	7
art. 6 - Altri interventi di arredo	9
art. 7 – interventi sulle facciate degli edifici.....	9
art. 8 - Documenti da presentare per l'autorizzazione	12
art. 9 - Norme transitorie	12
Allegati -	--

art. 1 - Spazi pubblici o di uso pubblico

- 1 Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata che risultino di fatto vincolate all’uso pubblico generalizzato quali passaggi, vicoli, corti, strade vicinali, ecc.
- 2 Gli interventi da eseguire sugli spazi pubblici dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela dell’interesse storico eventuale e dei caratteri distintivi del contesto, come disposti dal presente Regolamento

art. 2 - Ambito di applicazione

L’attuale Centro Storico (Zona A), così come indicato nel PRG vigente nonché le aree di cui ai vincoli n°2477 del 28/03/2011 e n°8267 del 30/04/2004



Estratto PRG vigente con perimetrazione (in nero) del Centro Storico di Castiglione dei Pepoli

art. 3 - Modalità di occupazione del suolo pubblico e d’uso pubblico

Il suolo pubblico può essere occupato da attrezzature e funzioni private solo temporaneamente, i tempi e le forme di occupazione devono essere approvate dagli uffici comunali competenti.

L'occupazione del suolo pubblico è subordinata al rilascio di autorizzazione e corresponsione di canone calcolato in funzione delle superfici occupate e del tempo di occupazione.

Chiunque occupi il suolo pubblico deve garantirne la conservazione e restituzione senza danneggiamenti o modifiche non concordate con l'AC.

art. 4 - Dehors e arredi

I dehors sono da considerare manufatti precari in quanto strutture temporanee, assimilabili per dimensioni e caratteristiche funzionali a dei manufatti edilizi, ma destinate ad un uso limitato nel tempo e volte a soddisfare le esigenze delle attività commerciali, (quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili) nell'arco temporale della loro durata, senza creare un incremento della capacità insediativa.

- 1 I titolari di esercizi pubblici: bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili, possono, previo ottenimento di titolo e pagamento della tassa/canone di occupazione nel caso di suolo pubblico, occupare parte del suolo stesso per collocare i dehors senza pregiudizio per il transito pedonale e veicolare e nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza pubblica, di codice stradale e di barriere architettoniche.
- 2 I dehors autorizzati dovranno essere temporaneamente rimossi qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico.

Fermo restando le indicazioni e le richieste dei Settori competenti, in occasione di rinnovo, ove il dehors sia quello collocato nella stagione immediatamente precedente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione, attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata al successivo punto 7.

Per mantenere il decoro e l'immagine gradevole del centro storico di cui all'art. 2, allo scadere del termine dell'autorizzazione o nei casi di lunghi periodi di inattività, ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico e non potrà essere accantonato sui marciapiedi. Il suolo pubblico dovrà essere sgombero da tutto e da qualsiasi elemento che costituisca impedimento all'uso dello stesso suolo. Lo stesso s'intende per il suolo privato ad uso pubblico.

- 3 I dehors non devono interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali ed in particolare modo andranno osservati i seguenti criteri:
- in prossimità di incrocio il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
 - non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta, è consentita l'istallazione nelle aree pedonali, purchè non creino ostacolo alla pubblica fruizione;
 - l'area del dehors non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;
 - nell'installazione dei dehors interessanti i marciapiedi pubblici, dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali non inferiore a mt. 1,20, salvo altre diverse disposizioni assunte dai settori interessati e nel rispetto del Codice della Strada;
- 4 Le tipologie di coperture ammesse sono quelle elencate di seguito:
- **ombrelloni:**
 - di forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. In particolare, la tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale o metallo, con telo chiaro in cotone impermeabilizzato, particolarmente adatta per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio architettonico e ambientale;
 - **tende** a telo teso o pantalera:
 - Costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo. E' sempre necessario rispettare criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse e degli archi o volte che dovranno restare a vista. Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di m. 2,20 dal piano di calpestio;
 - **gazebo:**
 - a moduli di pianta quadrata con struttura metallica (o simile) ripetuti e copertura in tessuto o pannelli rigidi opachi o trasparenti (esclusi policarbonato alveolare o polionda). E' consentita la realizzazione di pannelli verticali trasparenti a chiusura perimetrale

dei gazebo che mantengano libera la visuale al di sopra di mt 0.90 dal piano calpestio.

I dehors e i gazebo dovranno essere coerenti e simili se posti nella stessa via o stessa piazza, pertanto, al fine di evitare la coesistenza di tipologie diverse e contrastanti nello stesso ambito unitario, in presenza di almeno un dehors/gazebo autorizzato, le successive installazioni dovranno uniformarsi ai caratteri estetici di quello già autorizzato

5 Tavoli, sedie, fioriere dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche tipologiche e formali:

- i tavoli e le sedie dovranno essere realizzati in materiale quale metallo, legno, ferro battuto o adeguatamente scelto per consistenza e colore in sintonia con i prospetti prospicienti; gli arredi di ogni struttura dovranno essere omogenei, sia per tipologia che materiali e colorazioni;
- l'uso di fioriere è consentito a corredo di ingressi o vetrine di esercizi commerciali o inserite nei dehors, semprechè non sia di impedimento alla circolazione pedonale e nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e del Codice della Strada. Le fioriere dovranno essere in metallo oppure in pietre naturali, e dovranno avere requisiti di asportabilità. Per esigenze specifiche potranno essere proposte soluzioni diverse. Nel caso le fioriere siano parte integrante di altri arredi quali tavoli, sedie o gazebo, dovranno essere coordinate con gli stessi, per tipologie, modelli e colori. Le piante dovranno essere conservate in buono stato di manutenzione, non è consentito l'uso di piante artificiali.
- gli elementi riscaldanti da posizionare durante la stagione invernale dovranno essere omologati e a norma di legge, dovranno essere collocati entro lo spazio concesso per l'occupazione e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale. Sarà inoltre consentito il posizionamento di pannelli paravento delimitanti l'area di occupazione, purché, siano di tipo trasparente e collocati esclusivamente durante la stagione invernale. I pannelli dovranno avere altezza massima di cm. 140 e non potranno essere infissi al suolo. Nel caso di dehors, possono essere valutate chiusure diverse, purchè trasparenti e che non costituiscano barriera visiva del contesto urbano e architettonico in cui si collocano.

Per ottenere un sistema omogeneo di arredi nel centro storico, in fase di sperimentazione del presente regolamento (12 mesi dall'approvazione), si prevede il coordinamento con le attività commerciali esistenti al fine di individuare una o più tipologie coerenti di arredi da proporre per l'intero ambito di applicazione.

Qualunque danno o incidente a persone o cose sarà a totale carico dell'intestatario della licenza, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

art. 5 - Insegne

E' da considerarsi insegna di esercizio la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, purchè coerenti con i caratteri tipologici dell'edificio, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, per ogni intervento si farà riferimento alle prescrizioni di seguito indicate:

- Le insegne di esercizio dovranno prioritariamente trovare collocazione entro il "fornice" delle vetrine, assumendo un andamento complanare al piano della facciata. Non sono ammesse insegne a luminosità preponderante. Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di presentare soluzioni diverse dai suddetti criteri che verranno appositamente valutate dalla Commissione per la Qualità architettonica e del Paesaggio.
- Nei casi dettagliatamente connessi a tradizione storica comprovata o a funzionalità non in contrasto con i rapporti estetico-visivi del contesto storico sono ammesse insegne a bandiera che individuino luoghi e attività di interesse pubblico quali ad esempio Uffici Pubblici, PP.TT., Carabinieri, tabaccherie, farmacie, postazioni telefoniche, pronto soccorso; inoltre sono ammesse per alberghi, trattorie e ristoranti, ecc., purché compatibili per forma e materiali proposti alla valenza architettonica dell'edificio e non in contrasto con la visuale prospettica della via, sempre nel rispetto e verifica della fruibilità e sicurezza del percorso (adeguata altezza, sporgenza, distanza, ecc.). Fatta eccezione per la pubblica utilità, le insegne a bandiera non potranno essere di tipo luminoso.

- L'installazione di insegne in mancanza di apposita autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste in assenza di adeguato titolo abilitativo o autorizzatorio di cui dall'art. 52 del vigente regolamento per impianti pubblicitari;
- al fine di non alterare l'equilibrio delle facciate e il ritmo delle aperture degli edifici, è vietato collocare l'insegna a piani diversi dal piano terreno;
- su facciate che hanno unità formale e tipologica, le insegne dovranno essere trattate in modo omogeneo: stesso tipo di materiale, altezza e trattamento dei fori – vetrina;
- le insegne da applicare all'esterno degli edifici devono trovare opportuna sede tra le linee architettoniche dei fabbricati, in modo da non interromperle. Le insegne relative alle vetrine, al fine di non alterare l'equilibrio delle facciate e il ritmo delle aperture esistenti degli edifici, non possono occupare più di un foro vetrina, anche in presenza di esercizi che utilizzano più vetrine. L'insegna pubblicitaria, dovrà essere collocata all'interno del foro – vetrina salvo la manifestata impossibilità ed in tal caso potrà collocarsi al di sopra del foro. Potranno essere valutate soluzioni diverse nel caso non sia possibile rispettare i parametri indicati. Gli elementi di arredo urbano e le insegne in particolare, una volta eliminati, non acquisiscono il diritto nel tempo alla loro sostituzione o rimessa in opera, dovrà quindi essere inoltrata una nuova istanza, nel caso in cui l'intervento sia assentito;
- eventuali vetrofanie o insegne interne alle vetrine che esulano dagli ordinari allestimenti di esposizione dei prodotti in vendita, dovranno essere coordinate con le insegne esterne;
- non sono ammesse insegne o loghi luminosi a messaggio variabile in colori brillanti;
- è ammessa la collocazione di piccole bacheche (max mm 600 x 400 x 50) al lato della vetrina per contenere informazioni necessarie agli utenti anche in caso di chiusura dell'esercizio commerciale (turni farmacia, menù ristoranti) nel numero massimo di 1 per attività, purchè siano coordinati con gli altri dispositivi pubblicitari e caratteri estetici delle vetrine;
- l'autorizzazione all'installazione dell'insegna di esercizio, il cui rilascio è regolamentato dall'art. 45 del vigente regolamento per gli impianti pubblicitari, ha validità per un periodo di tre anni ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che non venga modificata l'insegna e non intervenga disdetta da parte della Civica Amministrazione tre mesi prima della scadenza, per motivi di interesse pubblico o per motivi di decoro

ambientale. Per il rinnovo triennale valgono le disposizioni di cui all'art. 48 del vigente regolamento per gli impianti pubblicitari. L'autorizzazione potrà decadere per le motivazioni esposte all'art 50 del medesimo regolamento

- Le presenti norme integrano e sostituiscono, per le parti in contrasto, l'attuale allegato al Regolamento per gli impianti pubblicitari che disciplina le insegne.

art. 6 - Altri interventi di arredo

- 1 Altri interventi di arredo urbano, diversi o per opere minori non disciplinati nei precedenti punti, ossia pensiline di fermata autobus, pensiline copricarrelli, arredo verde pubblico con fontanelle, impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l'illuminazione, cabine telefoniche, cassette postali, distributori automatici, sono soggetti ad approvazione di specifico progetto.
- 2 Tutte le opere elencate nel presente articolo non devono alterare o turbare il quadro urbano o i lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si collochino, né costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione e dovranno essere posizionate nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada.
- 3 Non è ammessa la collocazione di oggetti pubblicitari bi/tridimensionali o altri oggetti ingombranti (mega cono gelato, bottiglie di bibite, macchinette gioco....) al di fuori dei locali di vendita anche temporaneamente se non espressamente autorizzati.

art. 7 – interventi sulle facciate degli edifici

Le facciate degli edifici che prospettano le vie del Centro Storico contribuiscono in modo determinante a configurare l'assetto estetico dello spazio pubblico, la loro manutenzione, i caratteri tipologici e le finiture vengono pertanto considerate parte integrante degli spazi aperti.

Nella tav.4 – del PRG vigente – Centro storico di Castiglione dei Pepoli sono individuate le categorie di intervento per gli edifici ricadenti all'interno del perimetro del Centro Storico.

Sulla scorta di tale elaborato e della relativa disciplina (art. 24 NTA), degli elaborati¹ di cui alla Delib.GC 146 del 08/10/1999, piano di Recupero del Centro Storico approvazione Fase

1

Conoscitiva e Rilievo dello Stato di Fatto, si individuano alcune azioni integrative di quanto già disciplinato e finalizzate al decoro urbano disciplinato del presente Regolamento.

- Gli interventi di **rinnovo e finitura delle facciate** comprendono i rifacimenti dei rivestimenti e degli intonaci, le tinteggiature e i paramenti esterni: tali interventi si differenziano in funzione della categoria attribuita all'edificio di appartenenza nella tav 4 del PRG vigente:
 - Negli edifici di classe A1 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria (condotti nel rispetto degli elementi tecnici e morfologici tradizionali se esistenti) delle finiture di facciata con ripristino delle parti ammalorate, pulitura e sostituzione dei rivestimenti ed intonaci da ripristinare nei caratteri e composizione fisico-chimica originari della facciata; le tinteggiature non dovranno mutare i caratteri degli strati storici esistenti della finitura, le colorazioni dovranno riprendere quelle esistenti o circostanti; qualora la finitura superficiale comprenda decorazioni a disegno o similari, esse non dovranno essere modificate e potranno solo essere restaurate.
 - Negli edifici di classe A2 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, comprendenti la sostituzione dei materiali di finitura con altri similari e caratteri tipologici analoghi a quelli esistenti negli edifici di categoria A1 ed in armonia con essi.
 - Negli edifici di classe A3 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e cambiamento dei materiali di finitura con altri similari e caratteri tipologici analoghi a quelli esistenti negli edifici di categoria A1 ed in armonia con essi.
- Interventi su **infissi e cornici** dei vani porta e finestre
 - Negli edifici di classe A1 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria (condotti nel rispetto degli elementi tipologici ed esteriori tradizionali se esistenti) degli stipiti, architravi, soglie e cornici dei vani porta e finestra, con ripristino delle parti ammalorate, pulitura e sostituzione delle porzioni degradate da ripristinare nei

caratteri e materiali originari; gli infissi potranno essere sostituiti ma non dovranno mutare i caratteri cromatici e compositivi del prospetto; ai fini dell'adeguamento energetico si possono utilizzare materiali diversi ma con finitura esterna analoga alle preesistenze. Non sono ammessi infissi e scuri/persiane in alluminio per le aperture al di sopra del piano terra.

- Negli edifici di classe A2 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, comprendenti la sostituzione dei materiali ed elementi di finitura con altri simili e caratteri tipologici analoghi a quelli esistenti negli edifici di categoria A1 ed in armonia con essi.
- Negli edifici di classe A3 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e cambiamento dei materiali di finitura con altri simili e caratteri tipologici analoghi a quelli esistenti negli edifici di categoria A1 ed in armonia con essi. Qualora siano effettuati interventi di ristrutturazione sull'edificio, sono ammessi sulle facciate interventi di sostituzione della tipologia di infissi e cornici purchè i nuovi elementi non contrastino con i caratteri decorativi sia dell'edificio che dell'insieme del fronte stradale. Per materiali e finiture vale quanto indicato nel punto precedente.
- Interventi **su balconi, cornicioni e sporgenze** ed altri elementi decorativi dell'edificio. Sono ammessi gli interventi graduati già indicati per infissi e cornici, in funzione della classificazione dell'edificio di appartenenza. Sono inoltre consentite modifiche nella consistenza e posizione per il ripristino di composizioni storicamente documentate che migliorino l'assetto complessivo della facciata.
- Interventi **complessi** sull'intero edificio.
 - Negli edifici di classe A3 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e cambiamento dei materiali di finitura con altri simili e caratteri tipologici analoghi a quelli esistenti negli edifici di categoria A1 ed in armonia con essi. Qualora siano effettuati interventi di ristrutturazione sull'edificio, sono ammessi sulle facciate interventi di spostamento delle aperture che tendano a ricomporre il prospetto nelle proporzioni e allineamenti con gli edifici circostanti o preesistenti e documentati.

Tutti gli interventi del presente articolo che eccedano la manutenzione ordinaria sono soggette alla valutazione preliminare della Commissione per la Qualità architettonica e del Paesaggio.

art. 8 - Documenti da presentare per l'autorizzazione

La domanda per tutti gli interventi, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- una o più planimetrie generali in scala adeguata 1:500 o 1:1.000 intese a rappresentare chiaramente la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale nonché il rapporto di quest'ultimo con le eventuali preesistenze, naturali e non, sul lotto di pertinenza o comunque sullo spazio occupato; in tale rappresentazione dovrà essere indicata la presenza/assenza di altri arredi/insegne presenti nel raggio di mt 200;
- progetto dell'opera (piante, alzati, sezioni in scala opportuna, modalità di inserimento) con eventuali dettagli e la descrizione dei materiali da impiegare o eventuale piano di distribuzione degli oggetti da collocare sul suolo da occupare;
- documentazione fotografica dello stato di fatto dell'area interessata all'intervento corredata da idonee note che evidenzino i caratteri estetici del luogo ed in particolare delle facciate, simulazione fotografica della realizzazione;
- relazione tecnico illustrativa;
- autorizzazione degli Enti preposti alla tutela del vincolo ambientale o storico architettonico, se trattasi di immobili vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi del D.Lgs 42/2004, o richiesta di autorizzazione agli stessi da presentare tramite il Settore [Sportello Unico Attività Produttive – SUAP](#) e/o [Sportello Unico per l'Edilizia](#)

art. 9 - Norme transitorie

- 1 Le presenti norme prevalgono su quelle inserite nel Regolamento per la Disciplina degli Impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico approvato con delib CC. N°75 del 29/12/1999 e smi e Norme Tecniche di Attuazione del PRG fino al loro adeguamento. Decorso un anno dall'approvazione, il presente Regolamento verrà unificato con quello degli impianti

pubblicitari ed esteso a tutti i centri abitati del territorio comunale (così come individuati nel vigente PRG).

- 2 Arredi e dehors esistenti e non conformi alle presenti norme dovranno essere adeguati entro 12 mesi dall'approvazione definitiva del Regolamento.

Allegati -

- A. –Esempi di dehors, arredi e insegne
- B. Decreti di vincolo degli spazi pubblici



Comune di Castiglione dei Pepoli

Città Metropolitana di Bologna

Regolamento per l'Arredo del Centro Storico

ALLEGATO A

Schede esemplificative di

- 1 De hors
- 2 Arredi
- 3 insegne

Settembre 2016

Adozione:

Approvazione:

Sindaco: **Maurizio Fabbri**

Assessore all'Urbanistica: **Daniela Aureli**

Responsabile Area Territorio e Sviluppo:

Geom. Alessandro Aldrovandi

Redatto da::

Arch. Paesaggista **Adele G. Caucci**

Pianificatore Territoriale **Luca Menguzzato**

Scheda de hors



Scheda arredi








Scheda insegne

Nella vetrina



A bandiera



Su facciata



Non consentite





COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Città Metropolitana di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 29 /CC del 22/06/2018

avente ad oggetto: **REGOLAMENTO PER L'ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO:
ADOZIONE.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA
(Aldrovandi Alessandro)

Parere sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del 22/06/2018

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO: ADOZIONE.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. FABBRI MAURIZIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CALIGNANO ROSA LAURA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).